

Giovedì 30 gennaio 2020

P9_TA(2020)0021

Nomina di un membro del Comitato di risoluzione unico

Decisione del Parlamento europeo del 30 gennaio 2020 sulla proposta di nomina di un membro del Comitato di risoluzione unico (N9-0005/2020[2] — C9-0010/2020 — 2020/0903(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 331/06)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione del 14 gennaio 2020 relativa alla nomina di Jesús Saurina a membro del Comitato di risoluzione unico (C9-0010/2020),
 - visto l'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulle istituzioni e gli organi dell'Unione economica e monetaria: prevenire i conflitti di interesse dopo una carica pubblica ⁽³⁾,
 - visto l'articolo 131 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0011/2020),
- A. considerando che l'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014 stabilisce che i membri del Comitato di risoluzione unico di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento devono essere designati in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza delle questioni bancarie e finanziarie, nonché all'esperienza in materia di vigilanza e regolamentazione finanziaria e di risoluzione bancaria;
- B. considerando che il Parlamento deplora che tutti i candidati fossero uomini, nonostante gli obblighi di cui all'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014 e i numerosi appelli del Parlamento a rispettare l'equilibrio di genere all'atto della presentazione di un elenco di candidati; che il Parlamento deplora che le donne continuino a essere sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali nel settore dei servizi bancari e finanziari e chiede che l'equilibrio di genere sia rispettato per la prossima nomina; che tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione europea e nazionali dovrebbero attuare misure concrete per garantire l'equilibrio di genere;
- C. considerando che, a norma dell'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014, la Commissione ha adottato il 13 novembre 2019 un elenco dei candidati selezionati per la nomina a membro del Comitato di risoluzione unico di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento;
- D. considerando che, a norma dell'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014, la Commissione ha fornito al Parlamento l'elenco dei candidati selezionati;
- E. considerando che il 14 gennaio 2020 la Commissione ha adottato una proposta relativa alla nomina di Jesús Saurina a membro del Comitato di risoluzione unico e direttore per la pianificazione e le decisioni in materia di risoluzione del Comitato di risoluzione unico e ha trasmesso tale proposta al Parlamento;

⁽¹⁾ GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2019)0211.

⁽³⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0017.

Giovedì 30 gennaio 2020

- F. considerando che la commissione per i problemi economici e monetari ha proceduto alla valutazione delle qualifiche del candidato proposto per le funzioni di membro del Comitato di risoluzione unico, in particolare in relazione alle condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014;
- G. considerando che il 22 gennaio 2020 la commissione per i problemi economici e monetari ha proceduto all'audizione di Jesús Saurina, nel corso della quale il candidato ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltegli dai membri della commissione;
1. approva la nomina di Jesús Saurina a membro del Comitato di risoluzione unico per un periodo di cinque anni;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi degli Stati membri.
-